

INFORMAZIONI

L'accordo integrativo di settore per i dipendenti del settore turistico, stipulato il 15.06.1995 risp. il 27.08.2008 tra l'Unione Albergatori e Pubblici Esercenti ed i quattro sindacati di categoria, regola i versamenti in favore della Cassa Turistica Alto Adige. I contributi per la commissione paritetica (rappresentanza di categoria – v. dall'art. 442 all'art. 450 del Contratto Collettivo Turismo del 20.02.2010) vanno versati congiuntamente a quelli per la Cassa Turistica, con codice unico, mediante UNIEMENS.

Soci e Beneficiari

Sono iscritti alla Cassa Turistica tutti i dipendenti e datori di lavoro delle aziende associate al HGV, o comunque che applicano il CCNL del 30 maggio 1991 per i dipendenti da aziende del Settore Turismo e che sono in regola col versamento delle quote di assistenza contrattuale (COVELA/COVELCO) e con quelle della Cassa Turistica. La riscossione delle suddette quote sarà effettuata dal 1 gennaio 1993 in base ad apposita convenzione nazionale stipulata il 6 febbraio 1992 ai sensi della legge n. 311 del 1973.

Contributi Cassa Turistica/Ente Bilaterale

Contributo per gli Enti Locali Bilaterali - Articolo 13 del Contratto Collettivo Nazionale del 30 maggio 1991 – accordo locale del 16 giugno 1992

In base agli accordi di cui sopra dal 1. Gennaio 1993 sarà versato il contributo all' „Ente Bilaterale“. L'ammontare complessivo è del 0,40 %, di cui lo 0,10 % a carico del lavoratore dipendente. Il contributo viene calcolato sulla paga base e sulla contingenza.

Il contributo è dovuto da tutti i dipendenti (anche apprendisti) ai quali viene applicato il CCNL-TURISMO. Il contributo deve essere citato ben visibile sulla busta paga sotto la voce “Contributo Cassa turistica”.

Contributi FAIAT/COVELA e FIPE/COVELCO

In base agli artt. da 442 a 450 del Contratto Collettivo Turismo del 20 febbraio 2010 nonché all'accordo locale con i sindacati dell'11 aprile 1980 al lavoratore dipendente sarà trattenuto il 0,40 %, calcolato sulla paga lorda. Il datore di lavoro é obbligato di corrispondere un contributo in misura uguale tramite "UNIEMENS" (l'ammontare complessivo del contributo è dello 0,80%).

NUOVO DA GENNAIO 2012

L'imponibile di calcolo viene cambiato con il nuovo accordo del 25 gennaio 2012.

Il contributo viene ora solo calcolato sulla "**PAGA BASE E CONTINGENZA**" e non come fin'ora sull'intero imponibile.

Gli importi devono essere citati sulla busta paga ben visibile sotto la voce "Contributo Covela" o "Contributo Covelco".

Per gli apprendisti non sono previsti i contributi "Covela/Covelco"

Versamento dei contributi alla Cassa Turistica Alto Adige e alle Organizzazioni Sindacali

Il versamento dei contributi sopra citati deve essere effettuato tramite "UNIEMENS" ,quadro B/C, voce „QUOTE UN.ALB.BZ“, codice „W190“.

		di cui a carico del lavoratore dipendente
Cassa Turistica (su paga base+contingenza)	0,40 %	0,10 %
FAIAT/COVELA (su paga base+contingenza)	<u>0,80 %</u>	<u>0,40 %</u>
Totale	1,20 %	0,50 %

Contributo di solidarietà sugli ulteriori premi assicurativi (Fondi Integrativi)

Il datore di lavoro é obbligato a corrispondere un contributo di solidarietà (M980) del 10%, a suo carico, sugli ulteriori premi assicurativi, mediante UNIEMENS.

Quota a carico datore di lavoro	0,40 % FAIAT/COVELA
	<u>0,30 %</u> Cassa Turistica
TOTALE	0,70 % Base imponibile per il calcolo del 10 %

Gennaio 2021